

CH_VB JAAC 63.9 vom 6. April 1998

Bundesverwaltung, 1998-04-06, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_JAAC_63.9__

FR: CH_VB JAAC 63.9 du 6 avril 1998

IT: CH_VB JAAC 63.9 del 6 aprile 1998

Erwägungen

E. 1

Ne constitue pas une violation du droit d'être entendu le fait que l'ODR ne transmette pas au recourant un moyen de preuve dont le contenu est connu de lui et qui n'a pas été utilisé à son désavantage (consid. 5).

E. 2

Pour établir qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation d'un moyen de preuve, il ne suffit pas de soutenir que le moyen en cause aurait pu être apprécié différemment voire d'une manière plus convaincante, encore faut-il démontrer que les solutions retenues par l'autorité qui a pris la décision sont insoutenables, qu'elles sont en contradiction manifeste avec la situation effective ou qu'elles ont été adoptées sans motifs objectifs (consid. 6).

E. 3

Rilevanza in casu di un procedimento penale promosso in Turchia per motivi politici e conclusosi con sentenza di proscioglimento (consid. 11). Riassunto dei fatti: S. H. Ö. ha inoltrato domanda d'asilo il 13 febbraio 1989. Ha dichiarato di essere simpatizzante del Partiya Karkenên Kurdistan (PKK / Partito dei Lavoratori del Kurdistan) dal 1982. Sempre nel 1982 sarebbe stato fermato, trattenuto per complessivi 3 mesi, interrogato e maltrattato. Sarebbe stato promosso contro di lui, ed altri, un procedimento penale, ma sarebbe stato rilasciato su cauzione. Non sarebbe stato condannato, ma dopo il rilascio, per

E. 6

Il ricorrente si duole di un abuso del potere d'apprezzamento. Nel caso concreto, egli tuttavia non dimostra dove l'UFR è incorso in abuso del potere d'apprezzamento, segnatamente in arbitrio nella valutazione dei mezzi 4

probatori acquisiti agli atti, o in disparità di trattamento, o in violazione dei principi della buona fede, o della proporzionalità. Giova fra l'altro rilevare che trattandosi di apprezzamento di prova, onde dimostrarne l'arbitrarietà, non è sufficiente argomentare che le prove in questione avrebbero potuto essere valutate diversamente o, finanche, in modo più convincente, ma occorre dimostrare che le conclusioni tratte dalla prima istanza sono oggettivamente assolutamente insostenibili, in contrasto manifesto con la situazione effettiva o adottate senza motivi oggettivi (DTF 122 I 67 consid. 3a e relativi riferimenti). Un'autorità viola il principio della parità di trattamento allorché stabilisce distinzioni giuridiche che non si fondano su alcun elemento ragionevole tenuto conto della situazione di fatto da regolamentare (DTF 121 I 102 consid. 4a pag. 104). Ritenuto che il concetto di parità di trattamento è per sua natura fluido, ovvero non suscettibile di esatta definizione, occorre che l'ingiustizia usata all'interessato sia grossolana, e che le situazioni, rispetto alle quali la disparità sarebbe stata esercitata, siano nella sostanza assolutamente uguali. Non

incombe certo alla CRA di procedere d'ufficio all'esame della fattispecie da questo profilo, tantomeno allorquando, come in casu, il ricorrente è patrocinato e gli è noto che perlomeno una persona coinvolta nel processo conclusosi nel (...) ha depresso domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, la censura d'abuso del potere d'apprezzamento, immotivata, va disattesa. 7.a. Maggiore attenzione merita invece la censura d'insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. In tale contesto, va esaminato se la valutazione della fattispecie da parte dell'UFR resiste al libero esame da parte della CRA, e non solo dal profilo dell'arbitrio, arbitrio che implicherebbe un'insufficienza assoluta della decisione impugnata. Va pertanto vagliato se il giudizio litigioso è affetto da errori logici o giuridici nelle conseguenze tratte dai fatti risultanti dalle carte processuali, e quindi se è viziato da un'insufficienza relativa nella valutazione (relativa perché i fatti e le prove non sono suscettibili di valutazione tipica e unica). Il sindacato di legittimità dal profilo dell'insufficiente accertamento della fattispecie s'estende dunque fino all'annullamento della decisione impugnata ogni qualvolta il provvedimento impugnato non rispetti le leggi dello sviluppo logico-giuridico delle premesse di fatto - dove per logico s'intende adeguato, giusto, coerente - e non solo quando questa difformità si evidenzia come manifesta ingiustizia o manifesta illogicità. b. Giusta l'art. 16a cpv. 1 della legge del 5 ottobre 1979 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), solo se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o rendere verosimile di essere un rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda d'asilo può essere respinta senza procedere agli ulteriori chiarimenti previsti dall'art. 16c LAsi. Ora, nella fattispecie, non si poteva, e non si può, sostenere che in base all'audizione sui motivi d'asilo risultava evidente che il richiedente non era in grado di provare o rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. A tal proposito è sufficiente rilevare che l'autorità inferiore stessa ha considerato, a giusto titolo, verosimili le dichiarazioni del ricorrente concernenti l'arresto del 1982 e successivo processo a suo carico poiché prevenuto colpevole, con altri, d'attività in favore del PKK. In simile evenienza, s'impone - anche a 5

distanza d'anni - un'attenta analisi della situazione personale dell'interessato in relazione ai timori d'esposizione a future persecuzioni, tutt'altro che inconsistenti in considerazione della nota realtà vigente in Turchia. c. D'altra parte, e nella misura in cui l'UFR ha fatto ricorso all'incanto della procedura d'asilo di altro coimputato nel processo conclusosi con sentenza del (...), esso non poteva limitarsi all'analisi di un solo elemento risultante da tale incanto, ovvero il proscioglimento di tutti gli imputati dalle accuse di attività in favore del PKK, e sottacere - quindi non esaminare - il fatto che tale coimputato, e un altro ancora, avevano ottenuto l'asilo in Svizzera, pur essendo espatriati anche loro anni dopo la sentenza di proscioglimento del (...). d. In siffatte circostanze, la censura d'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente è fondata e la decisione impugnata va annullata.

E. 8

Quando la CRA annulla una decisione, essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare direttamente nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA], RS 172.021). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GAAC 61.13 consid. 12). Nel caso concreto tale requisito è adempito.

E. 9

Ai sensi dell'art. 3 LAsi, devono essere considerati rifugiati gli stranieri che nel loro Paese d'origine sono esposti a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esserlo, segnatamente per motivi politici o religiosi. In altri termini, devono essere considerati rifugiati non solo le persone che possono far valere una persecuzione attuale, ma anche coloro che fuggono una persecuzione futura. Se la persecuzione già subita non è di per sé determinante in materia d'asilo, per esempio perché d'intensità insufficiente o perché troppo lontana nel tempo, occorre esaminare se possa provocare un giustificato timore d'esposizione a future persecuzioni. Temere a giusto titolo una persecuzione comprende un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: è rifugiato colui che teme (soggettivamente) una persecuzione; questo timore deve essere oggettivamente fondato, ovvero deve apparire giustificato in rapporto con la situazione reale. Il solo fatto che un richiedente l'asilo sia preoccupato non è sufficiente per ammettere un timore fondato di future persecuzioni. Indizi in tal senso possono essere considerati, per esempio, i precedenti dei familiari del richiedente l'asilo, la sua appartenenza ad un gruppo sociale o politico oppure essere determinati dalla sua razza, dalla sua religione o dalla sua nazionalità, o ancora dipendere dalle sue esperienze personali, dalla persecuzione già subita - in sé non determinante in materia d'asilo -, da una grande vulnerabilità personale (ad esempio per le donne), dai pregiudizi seri inflitti a persone appartenenti alla medesima organizzazione (cfr. GICRA 1997 n. 10, pag. 73 e seg., consid. 6 e relativi riferimenti). Inoltre, colui che è già stato vittima di persecuzioni statuali ha ragioni obiettive di avere un timore soggettivo più pronunciato rispetto a colui che ne è oggetto per la prima volta. Peraltro, il timore soggettivo è fondato pure allorquando superi in realtà quello che proverebbe una persona ragionevole nella medesima situazione, ma resti nondimeno intelligibile (GICRA 1994 n. 24, pag. 171 e segg.).

E. 10

In materia d'asilo un fatto è processualmente dimostrato allorquando è verosimile nel senso della probabilità preponderante. In altri termini, i fatti determinanti devono essere il più possibile consistenti, ovvero resistenti alle

obiezioni, precisi, ovvero non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e concordanti, ovvero non in contrasto fra loro o più ancora con altri dati o elementi certi. Lo sono solo se, valutando il loro contenuto oggettivo, la fonte da cui provengono, le modalità d'acquisizione ed il rapporto con il fatto sottoposto ad indagine, ne discende una ridotta possibilità di un loro ribaltamento o di una loro interpretazione alternativa, sebbene mai del tutto scartabile. 11.a. Non può essere seriamente contestato che il ricorrente ha reso verosimile, nel senso della probabilità preponderante, di essere stato arrestato nel 1981 e 1982, in quest'ultimo caso incarcerato - per oltre 30 giorni - gravemente maltrattato (fra l'altro con scariche elettriche e violenti colpi di bastone) e poi processato, unitamente ad altri, siccome prevenuto colpevole di attività sovversive a favore del PKK. È pure credibile che, nonostante il proscioglimento da ogni accusa, il ricorrente sia poi stato astretto, pur in assenza di base legale, a sottoscrivere ogni giorno e per sei mesi «un registro delle presenze», come notoriamente è avvenuto in molte circostanze (cfr. fra l'altro il racconto di due coimputati al processo conclusosi con sentenza del [...] che hanno chiesto asilo in Svizzera). È plausibile, in considerazione dell'insieme delle risultanze processuali, che il ricorrente sia stato, fino al momento dell'espatrio, attivo in favore del PKK (con aiuti sul piano logistico ed alimentare) e che sia stato fermato dalla polizia nel (...) 1988 per una verifica, e ciò indipendentemente da divergenze marginali nelle sue dichiarazioni sulla data d'inizio di dette attività e sul suo statuto in seno al PKK. Benché

sussista qualche elemento d'incertezza, nella sostanza si può prestare fede all'insorgente anche quando dichiara che, all'ennesimo arresto del cugino X. nel dicembre del 1988, ha temuto pure lui, in considerazione dei suoi precedenti e degli aiuti finanziari forniti al cugino, di poter essere oggetto di un nuovo arresto. Da quanto esposto, discende che una valutazione globale dei mezzi probatori acquisiti agli atti consente di ritenere verosimile l'insieme delle allegazioni determinanti rese dall'interessato. b. Resta da esaminare se l'interessato possa tuttora risentire un fondato timore d'esposizione a future persecuzioni. Il ricorrente ha reso plausibile di essere stato oggetto d'incarcerazioni, di avere subito gravi maltrattamenti, di essersi dovuto sottoporre ad una procedura penale dal carattere politico all'inizio degli anni ottanta nonché ad un obbligo di firma per sei mesi, di essere stato successivamente sorvegliato e fermato in un'occasione nel (...) 1988. Sfiora la certezza il fatto che, nonostante il proscioglimento, ma conto tenuto della natura politica del processo succitato, l'insorgente sia stato schedato. In considerazione degli aiuti forniti al cugino X., arrestato per l'ennesima volta nel dicembre del 1988, e dei sospetti di correttezza e favoreggiamento del PKK gravanti sull'insieme della famiglia (non va dimenticato che nel processo più volte menzionato in questa sede sono stati coinvolti pure due fratelli dell'insorgente), il ricorrente aveva ed ha fondato timore d'esposizione a future persecuzioni che, quand'anche superiore a quello che proverebbe una persona ragionevole nella medesima situazione, resta nondi meno intelligibile, ritenuti i trattamenti inumani subiti dal ricorrente medesimo nel corso delle detenzione del 1982. 7

Va rilevato che benché nella provincia di Gaziantep siano diminuiti gli scontri armati tra esercito e PKK, la repressione di tale movimento si protrae su larga scala nell'insieme del Paese, di modo che non vi è stata tra il momento dell'espatrio ad oggi alcuna sostanziale modifica della situazione generale regnante nel Paese. Non bisogna poi dimenticare che consistenti devono pure essere considerati, in caso di rimpatrio, i sospetti che peserebbero sul ricorrente di avere intrattenuto in Svizzera legami con membri riconosciuti del PKK, che hanno ottenuto asilo nel nostro Paese e che sono stati coinvolti con lui nel più volte richiamato processo «politico» allora conclusosi con sentenza di proscioglimento. c. Da quanto esposto, consegue che deve essere riconosciuta a S. H. Ö., che ha fondato timore d'esposizione a futuri seri pregiudizi, la qualità di rifugiato (art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi) e l'asilo in Svizzera (art. 4 LAsi), ritenuto altresì che nulla vi si oppone ai sensi dell'art. 1 F della Conv. del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), o dell'art. 8 LAsi. 8

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdrukschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 63.9 - Estratto della sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo del 6 aprile 1998, anche pubblicato in Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 18 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1999 Année Anno Band 63 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 004 454 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.